



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone
Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore IV Resp. Elio Frabotta

Telefono 0864.824210-19 - Fax 0864.8242216 - Email : elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it

Prot.2025/0022928_4.8.3.2012.4.26
Castel di Sangro, 26 novembre 2025

Avviso di Asta Pubblica per l'assegnazione quinquennale in esclusiva dei terreni pascolativi del Demanio Civico Universale del Comune di Castel di Sangro

COMPARTO PASCOLATIVO N. 2

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 27 dicembre 2024 e della Determinazione n.793 del 26 novembre 2025, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30 aprile 2020,

RENDE NOTO

che nella Sede Municipale, Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Patrimonio - in Corso Vittorio Emanuele n.10, il **giorno 16 dicembre 2025**, con inizio alle **ore 11:00**, dinanzi all'apposita Commissione prevista dal *"Regolamento comunale sui beni pubblici – Uso e destinazione dei beni – Presupposti per sdemanializzazione, vendita e concessione"*, avrà luogo un'asta pubblica per l'assegnazione quinquennale, nel periodo pluriennale 2026-2030, a mezzo singole concessioni annuali, con decorrenza **1 gennaio**, scadenza **31 dicembre** e con attinenza al solo periodo di pascolamento, dei terreni pascolativi demaniali di Uso Civico del *"Comparto n. 2"*, del *"Piano di Gestione delle Foreste e dei Pascoli"*, denominato **"Arazzecca – Grotta Verde"**, della superficie complessiva di ettari **45.08.62**, esteso sulle seguenti particelle catastali di maggiore consistenza:

- foglio 13, particella 508, per ettari 14.81.29 di pascolo;
- foglio 13, particella 2, per ettari 10.65.60 di pascolo;
- foglio 13, particella 3, per ettari 4.42.60 di pascolo;
- foglio 13, particella 4, per ettari 5.75.26 di pascolo;
- foglio 13, particella 5, per ettari 2.70.29 di pascolo;
- foglio 14, particella 1, per ettari 6.73.58 di pascolo.

Il Comparto Pascolativo verrà concesso a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata non comporterà alcuna variazione del canone annuale e delle altre condizioni della concessione, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dall'aggiudicatario.

Sul presente Comparto è obbligatorio l'esercizio pascolativo del bestiame di proprietà esclusiva dell'assegnatario nel rispetto del carico massimo ammissibile, con tolleranza massima del 20% di sopra o sotto utilizzazione, a pena di decadenza immediata della concessione e dell'assegnazione.

CANONE ANNUO A BASE D'ASTA : Euro 2.800,00 (duemilaottocento)

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE : 23 UBA (unità di bovino adulto)

E QUIVALENZE TRA SPECIE :

- Tori, Vacche e altri Bovini di oltre due anni, Equidi di oltre sei mesi : 1,00 UBA;
- Bovini da 6 mesi a 2 anni : 0,60 UBA;
- Bovini ed Equidi di meno di 6 mesi, Caprini : 0,40 UBA;
- Ovini : 0,15 UBA.

ATTIVITA' DI PASCOLAMENTO : 10 giugno – 30 ottobre

PRELAZIONE : Per la natura demaniale civica del pascolo, del 2. Punto, lett.d) della deliberazione consiliare n.48 del 27 dicembre 2024, è preferita l'assegnazione a favore del concorrente con allevamento in Castel di Sangro (Codice Stalla 028AQ____), con possibilità di pareggiare l'offerta nei modi e termini previsti dal presente Avviso e, in caso di parità fra essi, a favore del loro estratto a sorte.

CONDIZIONI DEL FONDO

I terreni pascolativi saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

Il Comune di Castel di Sangro sarà esonerato di qualsivoglia responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato al pascolo dall'azione di terzi o di eventi naturali e che possa limitare o impedire la completa utilizzazione del pascolo in costanza di contratto.

CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNAZIONE

Considerata la natura demaniale civica delle terre, la durata dell'affidamento e l'entità del canone, si procederà mediante stipula di singole concessioni annuali, nell'ambito del quinquennio assegnato ed in deroga ai patti agrari ed alla Legge 203/1982, con pagamento anticipato del canone annuo.

ESCLUSIONI

L'assegnazione è preclusa a coloro che risultano o sono stati affidatari di terreni comunali o demaniali, in relazione ai quali sussistono morosità o verso i quali il Comune abbia proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione. Alla fine della preclusione all'assegnazione rileva la sussistenza delle condizioni ostative alla data indicata quale termine di presentazione delle domande.

CONDIZIONI E MODALITA' PER PARTECIPARE ALLA GARA

1) L'assegnazione del pascolo sopradescritto avrà luogo a mezzo di asta pubblica.

2) L'asta pubblica si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col canone annuo a base d'asta indicato nel presente Avviso.

Possono partecipare all'asta i soggetti o società :

- a) che non si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, e di inabilitazione;
- b) che non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;

- c) che non abbiano riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
- d) che siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del Codice civile, iscritti alla Camera di Commercio;
- e) che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica;
- f) che siano in regola con il D.U.R.C. aziendale;
- g) che, come rinveniente dal *"Registro Stalla"* aziendale, siano possessori di bestiame non inferiore alle **18,40 U.B.A.**, o alla quota dell'80% dei carichi ammissibili dei comparti pascolativi eventualmente assegnati e/o per i quali concorre;

3) Per partecipare all'asta i concorrenti, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro, a mezzo raccomandata AR, oppure consegnata a mano, entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **15 dicembre 2025**, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- a) Proposta irrevocabile di concessione, conformemente allo schema allegato "B" della Determinazione n.793 del 26 novembre 2025, debitamente sottoscritta con firma leggibile.

Il soggetto interessato all'assegnazione dovrà inoltre dichiarare nella proposta irrevocabile :

- a. il canone annuo di concessione a corpo, in cifre ed in lettere, che intende offrire per l'assegnazione quinquennale del pascolo, tenendo presente che qualora fra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. Sono ammesse solo offerte in aumento, rialzo minimo di Euro 100,00 e/o multipli di Euro 100,00, rispetto all'importo a base di gara;
- b. di approvare ai sensi dell'art. 1341 C.C. le seguenti condizioni:
 - 1. l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Castel di Sangro, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere all'assegnazione;
 - 2. il Comparto Pascolativo verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come visto accertato e gradito, a favore del migliore offerente, con diritto di prelazione, pareggiando l'offerta, a favore dei concorrenti con allevamento in Castel di Sangro, giusta deliberazione consiliare n.48/2024;
 - 3. l'aggiudicatario non potrà avanzare, né può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte del Comune di Castel di Sangro, della riservata facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione;
 - 4. non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda accettare l'assegnazione, nei termini, nella sede e nelle modalità previste; inoltre il deposito cauzionale non sarà restituito al migliore offerente che volesse rinunciare all'aggiudicazione;
 - 5. tutte le spese relative alla stipula delle concessioni e loro consequenziali, nulla escluso o eccettuato, sono a carico dell'aggiudicatario.

Si precisa che la documentazione relativa al pascolo interessante la dichiarazione della suddetta proposta è disponibile per la visione dei concorrenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Patrimonio, presso la sede municipale, in Corso Vittorio Emanuele n.10. La proposta irrevocabile di concessione dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione della ditta partecipante. La busta contenente detta proposta irrevocabile dovrà essere inserita in un'altra busta, anch'essa controfirmata sui lembi di chiusura e con l'indicazione della ditta partecipante, contenente tutti gli altri documenti richiesti per la

partecipazione alla gara (lett. "b" e "c"). All'esterno di quest'ultima busta dovrà essere posta la seguente dicitura: *"Proposta per l'assegnazione quinquennale del pascolo Comparto 2"*. La suddetta indicazione dovrà essere ripetuta anche sull'esterno della busta contenete la proposta irrevocabile. Non sarà accettata altra offerta se non pervenuta in tempo utile, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offerta precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa ottenuta, fatta eccezione per l'esercizio del diritto di prelazione di cui innanzi, nei modi e termini infra indicati.

- b) Dichiarazione, sottoscritta con firma leggibile, redatta in carta libera con allegata copia di un documento di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al modello Allegato "C" della Determinazione n.793 del 26 novembre 2025, di non trovarsi espressamente nelle condizioni di esclusione di cui al punto 2), lettere a), b) e c) e di essere espressamente in possesso dei requisiti di cui al punto 2), lettere d), e), f) e g). Detta dichiarazione dovrà contenere le complete generalità del proponente, nonché il recapito per le comunicazioni concernenti la gara (compresi, telefono fisso e/o cellulare ed eventuali indirizzi PEC e/o E-mail).
- c) Assegno circolare bancario non trasferibile di **Euro 1.500,00 (millecinquecento)**, intestato al Comune di Castel di Sangro, a titolo di deposito cauzionale infruttifero. La cauzione prodotta dall'aggiudicatario è anche utilizzata in conto canone per la corrente annualità.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine o con diverse modalità, restando a carico dell'offerente eventuali disservizi di qualsiasi natura.

4) L'aggiudicazione sarà comunicata dal Comune contestualmente all'espletamento della gara, sarà fatta a favore di colui che avrà presentato la migliore offerta per l'Ente ed il cui canone annuo di concessione offerto sia superiore a quello posto a base d'asta di **Euro 2.800,00** e sarà ritenuta definitiva nel caso in cui, nell'eventualità, i concorrenti prelatizi, in possesso dei prescritti requisiti, non abbiano esercitato nei termini il diritto di prelazione.

5) All'aggiudicazione si farà luogo anche nel caso di una sola offerta il cui importo sia superiore a quello posto a base d'asta.

L'aggiudicazione si riterrà definitiva a favore del concorrente con allevamento in Castel di Sangro, la cui offerta economica risulti la migliore rispetto al canone annuo posto a base di asta.

L'aggiudicazione si riterrà invece provvisoria a favore del concorrente con allevamento in altro Comune, nel caso in cui fra tutti i concorrenti siano ammessi uno o più soggetti prelatizi, in possesso dei prescritti requisiti, la cui offerta economica non costituisse la migliore rispetto al canone annuo posto a base d'asta. In tal caso il concorrente prelatizio potrà direttamente esercitare il diritto di prelazione, pareggiando l'offerta, con nota consegnata a mano, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **17 dicembre 2025**. Conseguentemente, il successivo giorno **18 dicembre 2025**, alle ore **11:00**, in sede di aggiornamento della gara, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente prelatizio che abbia pareggiato l'offerta. Dell'aggiudicazione provvisoria, ai fini dell'esercizio della prelazione, verrà semplicemente pubblicato l'Avviso all'Albo Pretorio del Comune e senza alcuna diretta comunicazione agli interessati.

Qualora l'offerta economica di più concorrenti fosse identica e costituisse anche la migliore rispetto al canone annuo posto a base d'asta, si procederà nell'ordine, in sede di gara,

all'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente con allevamento in Castel di Sangro ovvero, mediante sorteggio con aggiudicazione a favore del primo estratto.

6) Ultimata la gara, i depositi cauzionali saranno immediatamente restituiti ai proponenti non aggiudicatari.

7) Non verrà restituito il deposito cauzionale all'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non abbia corrisposto il saldo del canone corrente entro il **22 dicembre 2025** o non volesse più sottoscrivere la relativa concessione.

Analogamente il deposito cauzionale non sarà restituito al migliore offerente che volesse rinunciare all'aggiudicazione.

In tutti i casi sopra indicati il Responsabile del Servizio procederà alla revoca dell'aggiudicazione e provvederà alla nuova assegnazione per come stabilito al successivo punto **13)**.

8) L'affidamento sarà esplicito a mezzo singole concessioni annuali a favore dell'aggiudicatario definitivo, previa corresponsione del relativo canone. Le concessioni, salvo autorizzazione regionale, decorreranno dal **1° gennaio** e scadranno il **31 dicembre** di ogni anno nel quinquennio considerato; per le annualità successive al 2026, il canone annuo dovrà essere corrisposto entro il termine perentorio del **15 dicembre** dell'anno precedente a pena di risoluzione espressa dell'assegnazione.

Le concessioni consentiranno al concessionario di utilizzare i terreni pascolativi per il solo esercizio pascolativo nel periodo **10 giugno – 30 ottobre**.

I predetti termini potranno subire lievi modificazioni, in relazione alla stagione ed alla tempistica necessaria per le preventive autorizzazioni.

Tutte le spese, i bolli, relativi alla stipula delle concessioni annuali e loro consequenziali saranno a carico dell'aggiudicatario.

9) Al Concessionario non sarà consentita la realizzazione di alcuna opera o recinzione, a qualsiasi titolo, né alcun'altra attività diversa dall'esercizio pascolativo sulle terre concesse, sulle quali sarà invece riservato al Comune l'Uso Pubblico e qualsiasi altra attività alla collettività, anche con opere e nel periodo di pascolamento. La responsabilità del pascolo farà carico esclusivamente all'aggiudicatario. Al termine e fuori del periodo di pascolamento (10 giugno - 30 ottobre), senza alcun preavviso, i terreni pascolativi si intenderanno esclusivamente restituiti al Comune concedente, nel medesimo stato in cui sono stati concessi, liberi e sgomberi da bestiame e cose, con eventuali migliorie apportate e senza che, per patto espresso, sia dovuto al concessionario alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

10) Il concessionario dovrà salvaguardare, come previsto dalle leggi in materia agro-forestale, i terreni boschivi che nel corso della durata contrattuale verranno messi a taglio da parte dell'Ente, qualunque sia la superficie, senza vantare in merito riserve, danni, risoluzione del contratto o richiedere la diminuzione del canone.

11) Il Concessionario avrà l'obbligo dell'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di pascolo stabilite, nel Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30 aprile 2020, in particolare :

RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

- 1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.*
- 2. A tal fine l'Amministrazione comunale, a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale o altri delegati,*

unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.

3. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno affidati.

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

1. L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune;
 - b) il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
 - c) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di affidamento, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
 - d) obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti superiori Autorità tecniche e amministrative;
 - e) obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, la data di inizio di monticazione, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.
2. A tutti gli allevatori autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, anche a causa della dislocazione degli abbeveratoi esistenti, è concesso il libero transito nell'intero territorio montano di uso civico al fine di accedere agli abbeveratoi stessi.
3. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio ASL ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune concessionario del pascolo. La carcassa dovrà essere smaltita mediante incenerimento, tramite Ditta specializzata, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.
4. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

COMPORTAMENTI VIETATI

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
3. E' vietato immettere nei Lotti concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato;
4. E' vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti;
5. Le deiezioni prodotte dal bestiame restano acquisite al pascolo come concime naturale, è perciò vietato asportarle, sia dai proprietari del bestiame sia da terzi.
6. E' vietato cedere ad altri, a qualsiasi titolo, la concessione o il godimento delle terre civiche.
7. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.
8. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
9. E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
10. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
11. E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a metri 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.
12. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo di riposo.
13. E' vietato effettuare l'esercizio diretto del pascolo dei suini.
14. E' vietato effettuare l'esercizio diretto del pascolo dei caprini nei boschi limitrofi alle terre concesse.

SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi

delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da Euro 200,00 (duecento) ad Euro 600,00 (seicento), secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.

2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Per il bestiame di qualsiasi specie, non identificabile, che in qualsiasi periodo dell'anno sia rinvenuto nelle zone di pascolo o in qualsiasi altra parte del territorio comunale, si procederà ai sensi dell'art.672 del codice penale ed il bestiame rinvenuto sarà catturato da una Ditta specializzata in convenzione con l'Ente, la quale provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario e solo dietro richiesta del personale di vigilanza di questo Ente, alla cattura e al trasporto degli animali vaganti, per il collocamento degli stessi nella parte di struttura riservata al Comune di Castel di Sangro. Il bestiame verrà restituito all'avente diritto dietro presentazione di documentazione idonea a dimostrarne la proprietà o la titolarità e previo pagamento delle spese di custodia e amministrative, comprese le sanzioni eventualmente comminate. In caso contrario, ovvero se entro giorni 30 (Trenta) dalla cattura, nessuno avrà richiesto la restituzione del bestiame, l'animale, ove possibile, verrà avviato alla pubblica vendita, destinando il ricavato al pagamento delle spese. La somma eventualmente rimanente verrà incassata dall'Ente. Ove non risulti possibile la pubblica vendita, l'animale potrà essere destinato solo all'abbattimento.
4. Qualora il titolare di una "fida pascolo", ovvero di un'assegnazione esclusiva dei terreni gravati dal diritto di uso civico di pascolo, porti i propri animali al pascolo nel periodo di riposo, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. Qualora non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p..
5. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La terza violazione al Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di un'Autorizzazione al pascolo, nel corso nella durata di una stessa Autorizzazione, comporterà automaticamente la DECADENZA della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
2. La mancata immissione del bestiame di proprietà del concessionario sui pascoli assegnati, comporta l'immediata DECADENZA della concessione e dell'intera assegnazione, senza diritto di azione o risarcimenti di sorta.
3. La pronuncia di decadenza, da parte dello stesso soggetto che ha emesso l'atto autorizzativo, fa cessare gli effetti dell'atto precedente ex nunc. La decadenza, in tal caso, è anche da intendersi come una sanzione accessoria per violazione reiterata a norme regolamentari.
4. La seconda pronuncia di decadenza comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere, per l'annualità successiva a quella in corso, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
5. La pronuncia di decadenza di cui al comma 2. comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere, per quattro annualità successive a quella in corso, il rilascio della concessione, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
6. In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli demaniali.
7. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

12) La concessione è subordinata :

- a) al Nulla Osta della ASL – Servizio di sanità animale competente – che attesti la rispondenza dell'allevamento alle disposizioni sanitarie in vigore;
- b) al provvedimento regionale che autorizzi la concessione ai sensi dell'art.16 della L.R.A. n.25/1988 e s.m.i..

L'aggiudicazione potrà essere revocata dal Comune concedente in qualsiasi momento, ciò comportando espressamente, nei casi non imputabili all'aggiudicatario, la semplice restituzione del canone versato per il periodo di pascolamento non goduto, senza interessi, rivalutazione monetaria e penalità in genere.

13) In caso di revoca dell'aggiudicazione, di decadenza dalla concessione o di annullamento della concessione, il Responsabile del Servizio potrà procedere alla nuova

assegnazione nei confronti del concorrente, in possesso dei prescritti requisiti, che ha presentato la precedente migliore offerta, risultata regolare, se abbia ancora interesse all'assegnazione, intenzione da manifestare immediatamente attraverso il pagamento anticipato del canone offerto e, nell'eventualità, in proporzione al solo residuo periodo di pascolamento.

14) Costituiscono parti integranti al presente Avviso ed ai quali si rimanda per quanto non previsto :

- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30 aprile 2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 27 dicembre 2025;
- il R.D. N. 3267 del 1923;
- la Legge n. 1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi civici e del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332;
- la L.R.A. n.25/1988 "Norme in materia di usi civici", con le successive modifiche e integrazioni";
- le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n.320 dell'8 febbraio 1954 e la Legge Regionale Abruzzo n.3 del 4 gennaio 2014.

Il Responsabile del Procedimento è Antonio Colicchio.

Notizie, informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente **AVVISO** potranno essere richiesti presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Patrimonio (Tel.0864/824219-210).

Il presente **AVVISO** sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro e potrà essere consultato sulla Home Page del profilo committente dell'Ente - Sito Internet:<http://www.comune.casteldisangro.aq.it>. e dalla quale potrà anche essere scaricato unitamente agli allegati.

I dati acquisiti ai fini della presente procedura saranno trattati secondo il Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è il Comune di Castel di Sangro. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Santo Fabiano, contattabile ai seguenti recapiti: PEC: formanagement@pec.it, e-mail: info@formanagement.it.

F.to

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Elio Frabotta